

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITÀ - RISORSE

Titolo I

ART. 1

Col desiderio di ricordare la figura di Franco Ruta, titolare dell'Antica Dolceria Bonajuto e promotore della riscoperta del cioccolato artigianale di Modica e delle ricerche condotte attorno alla sua storia, ma anche di un'ampia serie di attività culturali che dalla sua città hanno toccato il resto d'Italia e del mondo - dalla fondazione del Museo Etnografico alla incessante attività fotografica, archivistica ed editoriale - e col desiderio di raccoglierne l'eredità, portandola nel futuro attraverso una serie di iniziative da condurre nel solco delle sue idee e della sua visione culturale, si costituisce l'associazione culturale denominata "Franco Ruta".

L'associazione ha sede in Modica nel Corso Umberto I° n.159.

La sede potrà essere trasferita con delibera dell'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia.

L'Associazione è fondata nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e della legislazione vigente.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità delle strutture interne, eleggibilità e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione è regolata dal presente statuto e dagli even-

Allegato "B"
n. 21464 Raccolta

tuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa è aperta a chiunque sia portato a riconoscere, difendere e diffondere la bellezza della partecipazione e della condivisione attorno ai valori che la fondano.

ART. 2

L'Associazione culturale "Franco Ruta" può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, europee e internazionali i cui statuti non siano in contrasto con il proprio Statuto.

Essa adotterà le procedure previste per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Inoltre, per facilitare il perseguimento delle proprie finalità l'associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi.

ART. 3

L'Associazione culturale "Franco Ruta" si propone lo scopo di fare formazione e informazione, intorno a una progettualità culturale rivolta al territorio siciliano: la città di Modica rappresenta il punto di partenza di un cammino in cui la cultura diventa la strada di uno sviluppo sociale sostenibile.

L'associazione si pone quindi l'obiettivo di sostenere forme di promozione culturale, attraverso la condivisione di regole,

valori, memorie e prospettive.

Per perseguire le proprie finalità, l'associazione in particolare si propone di svolgere le seguenti attività:

- rendere complementari diversi livelli di impegno sociale, culturale e civico;
- costruire attorno ai propri valori una rete di relazioni umane nell'ambito della comunità del territorio ibleo e siciliano;
- promuovere un lavoro di rielaborazione culturale, volto a lasciare un segno tangibile nei valori della comunità e a rappresentare una possibilità di cambiamento;
- promuovere la sensibilizzazione civica per attivare un reale coinvolgimento intorno ad azioni e comunicazioni in grado di accrescere la responsabilizzazione rispetto all'importanza della cultura - patrimoni, memorie, identità, prospettive - per la crescita del territorio;
- promuovere una costante azione territoriale, attraverso il dialogo e il coinvolgimento dei cittadini su proposte culturali specifiche, oltre che attraverso la collaborazione con le altre realtà associative del territorio;
- organizzare iniziative culturali a carattere locale - con la prospettiva di esportarle a livello nazionale - perché diventino espressione dell'identità, delle qualità e dell'apertura di una comunità;
- organizzare giornate di studio, workshop, ricerche, dibattiti-

ti, convegni, tavole rotonde, conferenze, concorsi, seminari, rassegne, happening, mostre, festival, eventi e spettacoli in genere per la promozione della formazione in materia di: beni culturali, artistici e ambientali, promozione turistica e del territorio, partecipazione alla vita della città;

- svolgere attività editoriale, attraverso l'uso dei media tradizionali e moderni, per la pubblicazione di documenti, atti di convegni e seminari, libri;

- proporsi come centro di consulenza e collaborazione con altri soggetti che intendano sviluppare iniziative a sostegno della promozione della cultura e del senso di cittadinanza;

- costituire specifici progetti di innovazione della fruizione e della partecipazione allo sviluppo della conoscenza e della cultura, grazie allo scambio delle reciproche esperienze e idee, nel mondo giovanile e non;

- ideare e/o concretizzare progetti di ogni ordine e grado, anche in funzione di specifici bandi emanati da Comuni, Province, Regioni, Enti ministeriali ed istituzioni europee, al fine di diffondere e sviluppare: le risorse territoriali e del turismo; il concetto di Beni Culturali; le politiche sociali giovanili e non, il volontariato, la salvaguardia e la riqualificazione degli ambienti naturali, del tessuto urbano, del patrimonio storico, artistico e architettonico.

ART. 4

L'Associazione culturale "Franco Ruta" può offrire la sua col-

laborazione ad altri Enti, associazioni e/o società aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

ART. 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito da contributi, lasciti, donazioni, erogazioni da soggetti pubblici e privati a tal fine destinati.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento saranno costituite da:

- a) quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscri-

zioni;

g) da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Per l'attività commerciale eventualmente esercitata dall'associazione, verrà tenuta una contabilità separata.

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

L'Associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

ART. 6

L'Associazione non ha scopo di lucro. Quindi è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno es-

sere reinvestiti a favore di attività previste.

GLI ASSOCIATI

Titolo II

ART. 7

Possono far parte dell'Associazione culturale "Franco Ruta, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità sociali sovraesposte.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo in carica che potrà accettarle o respingerle, dandone motivazione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I soci, possono essere:

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

In quanto fondatori sono inoltre tenuti al versamento della quota di un contributo annuale stabilito dal Consiglio.

- Soci Ordinari

I soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi

dell'associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento di un contributo annuo stabilito annualmente dal Consiglio e usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'associazione.

- Soci Onorari

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito specifici meriti per la loro opera a favore dell'associazione, o a favore del perseguimento dei suoi scopi, o che abbiano acquisito particolari riconoscimenti in campo culturale, artistico, editoriale, politico, civile e sociale. In quanto onorari, tali associati sono esonerati dal versamento di contributi in denaro.

- Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche e gli enti che in qualche modo contribuiscono con propri mezzi al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutti gli associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Tutti i soci concorrono a determinare l'attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.

ART. 8

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scrit-

ta del richiedente e controfirmata da almeno due soci.

Tutti i soci che verranno ammessi dal Consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione, stabilita annualmente dal Consiglio, godranno degli stessi diritti.

Tutti i soci fondatori ed ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

ART. 9

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione per indegnità, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione o siano contrasto con quanto previsto dal

presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

In caso di tali comportamenti, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell'Associazione.

ORGANI INTERNI E DIRETTIVI

Titolo III

ART. 10

Gli organi dell'Associazione culturale "Franco Ruta" sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni. Tutti i membri eletti sono rieleggibili. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Assemblea dei Soci

ART. 11

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto dell'Associazione culturale "Franco Ruta", atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'assemblea regolarmente costituita, sia in forma ordinaria sia in forma straordinaria, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, sia

dissenziati che assenti.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ordinaria ha, il compito:

a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa;

ART. 12

La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere posta elettronica o lettera postale. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di ventiquattro (24) ore.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

L'Assemblea dei soci si riunisce a Modica o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, almeno una volta l'anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno tre soci.

ART. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dalla persona designata dagli intervenuti. Di essa viene redatto apposito verbale, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.

ART. 14

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.

ART. 15

Ogni associato maggiore d'età ha diritto a un voto, anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono stravolgere gli scopi dell'associazione stabiliti dal precedente articolo 3.

Il Presidente

ART. 16

Il Presidente dell'Associazione culturale "Franco Ruta" è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. La carica dura tre anni e può essere rinnovata per un altro mandato. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la regolare costituzione dell'associazione e per l'eventuale conseguimento del riconoscimento e successiva iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche.

Può delegare in tutto o in parte l'esercizio delle sue funzioni ad altri membri del Consiglio direttivo, da lui stesso nominati.

Il Consiglio, se e quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, può eventualmente anche nominare fra i suoi membri un Vice Presidente, che esercita le funzioni del Presidente in casi di impedimento o assenza, un segretario ed un tesoriere.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;

- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;

- stipulare i contratti e le convenzioni;

- ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;

- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio Direttivo

ART. 17

Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell'Assemblea che gli affida tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci; il Presidente ne fa parte di diritto. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto Costitutivo.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo, in accordo con il Presidente, decide sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

a) Indirizza e determina le attività e le iniziative dell'As-

sociazione e la collaborazione con i terzi.

b) Stabilisce l'importo delle quote annue di associazione.

c) Delibera sull'ammissione dei Soci.

d) Approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei Soci.

e) Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

f) Delibera sul capitolo di spesa necessario allo svolgimento delle attività dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi prefissati.

g) Emanava ogni provvedimento riguardante il personale.

h) Conferisce e revoca procedure.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica - alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L'avviso

di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 19

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni devono essere rendicontate tramite testo scritto, visto e firmato dal presidente.

SCIoglimento E NORME FINALI

Titolo IV

ART. 20

Per la modifica del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (ossia i tre quarti) degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

È ammissibile la trasformazione, deliberata con la maggioranza dei voti degli associati, di Associazione senza scopo di lucro in Società di Capitali.

ART. 21

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, obbligatoriamente ad altra Associazione o Ente avente finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

F.to Concetto Iozzia

F.to Giuseppe Lavima

F.to Salvatore Cannata

F.to Antonino Sichera

F.to Carmelo Ruta

F.to Antonino Buscema

F.to Anna Sammito

F.to Dott. Evangelista Ottaviano Notaio